

GRANDI RISCHI: "RASSICURAZIONI CAUSARONO MORTI" LE VERITA' DI BILLI, "NON E' PROCESSO A SCIENZA"

18 Gennaio 2013

L'AQUILA - La commissione Grandi rischi ha tranquillizzato gli aquilani con un verdetto reso noto dai giornali che aveva "indubbia valenza rassicurante" e senza il quale alcune vite si sarebbero potute salvare.

Ha analizzato poco e male, con "affermazioni approssimative, generiche e inefficaci" il rischio sismico prima del dramma del 6 aprile 2009.

Ha messo in scena quella che alla vigilia l'allora capo dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso aveva definito "una operazione mediatica tesa a rassicurare".

Una sentenza massiccia di quasi mille pagine, quella del giudice Marco Billi a un processo che, lo ripete per l'ennesima volta non è stato "alla scienza".

Una sentenza che conferma in pieno l'impianto accusatorio del capo di imputazione e della requisitoria dei pubblici ministeri (che ne constava 500) e che non sarà facilissima da attaccare per il ricorso in Appello.

Questa l'impressione che emerge dalla lettura approfondita delle motivazioni depositate oggi, a due giorni dalla scadenza dei termini, dal giudice del tribunale dell'Aquila.

Lo scorso 22 ottobre 2012 Billi ha condannato a 6 anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo e lesioni colpose i sette componenti della commissione Grandi rischi che si riunì all'Aquila il 31 marzo 2009, a una settimana dal tragico sisma del 6 aprile che fece 309 vittime.

I CONDANNATI IN PRIMO GRADO

I condannati in primo grado a 6 anni di reclusione sono: Franco Barberi, all'epoca presidente vicario della commissione Grandi rischi; Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e.; Claudio Eva, ordinario di Fisica all'Università di Genova; Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico della Protezione civile.

LA SENTENZA

PREMESSE

In avvio, il giudice fa notare che il processo riguarda "solo una parte delle vittime totali del sisma del 6 aprile 2009; ciò perché, secondo la prospettazione accusatoria - rimarca - solo in relazione a esse sarebbe emersa la sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata agli imputati e la scelta di rimanere in casa".

"Già da tale premessa si comprende come l'analisi della colpa e l'accertamento del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento giuridicamente rilevante (morte e lesioni) - continua - costituiscano i punti nevralgici dell'affermazione della responsabilità penale".

In tal senso, tuttavia, per il magistrato "non si deve cadere nell'errore di ritenere lineari ed evidenti i profili di colpa della condotta solo perché oggi si sa come sono andate a finire le cose".

LA SCOSSA DELLE 3.32 NON FU ANOMALA

Nella prima parte della corposa sentenza, Billi riassume una completa analisi del periodo sismico aquilano a partire dal 1° giugno 2008 e fino alla notte delle 3.32, corredandola anche di grafici e prospetti scientifici che approfondiscono la violenza della scossa e le registrazioni accelerometriche.

Con il conforto dei pareri degli esperti, il giudice afferma che il sisma "ha avuto un'intensità in termini di forze compatibile

alla previsione normativa” e che “non ha rappresentato un evento anomalo, atipico o eccezionale né alla luce della storia sismica dell’Aquila, né in base alle caratteristiche sismogenetiche dell’area di riferimento, né in relazione al cosiddetto periodo medio di ritorno, né sulla base dei dati evincibili dalle registrazioni accelerometriche, né in termini assoluti, ossia in relazione al panorama mondiale annuale di eventi di uguale intensità”.

Sebbene, rimarca Billi andando a toccare un tasto dolente, “alla data del 31 marzo la città dell’Aquila fosse ricompresa in zona sismica di II Categoria, zona a sismicità media”, a dispetto di ciò “la generalità degli edifici è rimasta in piedi assolvendo, nonostante i gravi danni riportati, alla funzione di preservare la vita dei loro residenti”.

“La scossa in esame, dunque, non ha evidentemente assunto connotati di forza e distruttività eccezionali che sarebbero stati testimoniati da una maggiore estensione del danno arrecato al patrimonio edilizio considerato”, conclude.

I COMPITI... IN GRASSETTO DELLA CGR

Il capitolo successivo ripercorre a grandi linee, ma con ampi stralci normativi, la storia della protezione civile in Italia prima e dopo il terremoto dell’Irpinia, fino ad arrivare alla legge istitutiva della Cgr del 1992, con evidenziati in grassetto i compiti di “previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio”.

Lo dirà in più passaggi della sentenza, Billi: “Il pm non contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione dell’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma addebita agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa”.

Ecco perché, “dall’esame della normativa vigente può concludersi che sui componenti della commissione Grandi rischi, al 31 marzo 2009, data della riunione ed epoca di consumazione della condotta colposa contestata, gravavano specifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella ‘previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio’ e nella ‘valutazione dei rischi’”.

Segue poi un’analisi delle interviste tenute da alcuni componenti prima e dopo la riunione, delle bozze di verbali, di alcune delle testimonianze e delle modalità di convocazione.

Tra i passaggi passati in rassegna, anche la testimonianza da indagato dell’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, protagonista di un altro procedimento connesso, che, riassume il magistrato, “ha confermato di aver fatto riferimento nella conversazione con la Stati (Daniela, ex assessore regionale, ndr) alla necessità di ‘tranquillizzare la gente’ e di ‘fare un’operazione mediatica’”.

Bertolaso che “ha chiarito di aver voluto alludere, con tali espressioni, alla necessità di effettuare un’attività informativa seria e diretta nei confronti dell’opinione pubblica, in contrasto tanto con le voci allarmistiche, ritenute prive fondamento scientifico, che si stavano diffondendo e stavano creando il panico nella popolazione, quanto con le rassicurazioni, ingiustificate e ‘demenziali’, della Protezione civile regionale”.

SI È TRATTATO DI UNA RIUNIONE?

Un passaggio successivo risponde a una delle domande chiavi decisive per la condanna: se la riunione del 31 si possa considerare formalmente convocata e svolta oppure no.

“L’esame dello schema organizzativo disciplinato dalla legge, da un lato, e la verifica delle modalità con le quali gli imputati sono stati convocati e hanno operato, dall’altro – sostiene – consentono di rispondere a tutte le eccezioni dei difensori e di affermare che all’Aquila, il 31 marzo 2009, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della commissione Grandi rischi come contestato nel capo di imputazione”.

Billi prosegue affermando anche che “l’analisi del contributo singolarmente fornito all’oggetto della riunione, rende evidente come non si sia trattato di mera ‘ricognizione’ di esperti, di ‘verifica’ o di ‘indagine’, come vorrebbero far intendere le difese, ma si è trattato a tutti gli effetti di attività di ‘valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico’”.

LA SVOLTA NEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

“L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, in occasione della riunione del 31, gli odierni imputati, in qualità di componenti della Cgr, assunsero l’onere di informazione diretta nei confronti della popolazione”, fa notare poi il giudice.

Questo, continua, accadde “consentendo l’accesso e la presenza nella sala di persone diverse dai componenti nominativi della commissione e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato;

attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di Barberi e De Bernardinis, alla presenza del prof. Dolce e del prof. Calvi, unitamente al sindaco Cialente e all'assessore Stati".

"La riunione venne tenuta praticamente a porte aperte proprio per scelta 'mediatica' ispirata dal dott. Bertolaso e condivisa dagli stessi soggetti che presiedevano i lavori e dirigevano la discussione – aggiunge – La Commissione, per strategia informativa e comunicativa predeterminata, non indirizzava le proprie valutazioni al dipartimento della Protezione civile, bensì direttamente al pubblico, per volontà manifesta dello stesso dipartimento, cui i componenti della commissione non si sottraevano".

Una riunione che, continua ancora, "doveva assolvere a una finalità informativa diretta nei confronti della popolazione aquilana, doveva realizzare 'un'operazione mediatica' per 'tranquillizzare la gente'; i componenti della commissione Grandi rischi dovevano essere portati a contatto diretto con la popolazione interessata dallo sciame sismico".

Per Billi, "l'effetto tragico di tale scelta verrà colto in pieno all'esito dell'esame delle deposizioni testimoniali attraverso le quali è stato ricostruito il processo motivazionale che ha indotto le singole vittime di questo processo a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 e il 6 aprile".

"La popolazione aquilana è stata investita da un contenuto informativo diretto e rassicurante che ha disinnescato l'istintiva e atavica paura del terremoto – sentenzia il giudice con parole di pietra – e ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse di terremoto, con le tragiche conseguenze".

NON È UN PROCESSO ALLA SCIENZA

Si arriva al chiarimento di un punto che non è stato capito, o non si è voluto capire, dagli imputati, dai loro difensori, da moltissimi interlocutori specialmente nazionali che hanno parlato a vario titolo di questo processo.

"La base di accusa non consiste nella mancata previsione di un evento naturalistico (il terremoto) che non si può prevedere in senso deterministico o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme – continua Billi – Non si tratta di 'processo alla scienza', ma di processo a sette funzionari pubblici, dotati di particolari competenze e conoscenze scientifiche, chiamati per tali ragioni a comporre una commissione statale, che, nel corso della riunione, effettuavano una valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge".

LE CONTRADDIZIONI DI QUELLA RIUNIONE

Entrando nel cuore della sentenza, Billi scrive che "la contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata: le affermazioni riferite alla 'valutazione dei rischi' connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate assolutamente 'approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione'", sposando in pieno il capo di imputazione.

"Nell'ambito di una riunione durata un'ora – accusa, cominciando ad affrontare i momenti contestati – gli imputati hanno sostenuto, da un lato, che non è possibile fare previsioni (prof. Boschi) e, dall'altro lato, che fare previsioni è possibile, anche se è un'operazione estremamente difficile sotto il profilo temporale (prof. Barberi)".

"Nel destinatario di tali affermazioni nasce immediatamente e istintivamente un dubbio, un'incertezza, un interrogativo che non trova alcuna risposta", prosegue.

Il giudice rileva anche un'altra "grave contraddizione": "Non è coerente, infatti, sostenere da un lato l'impossibilità di fare previsioni (tout court) o l'impossibilità di fare previsioni supportate da un valido fondamento scientifico e, dall'altro lato (e contestualmente), escludere recisamente la riconducibilità di una sequenza di scosse di bassa magnitudo (o di molti piccoli terremoti) al fenomeno dei cosiddetti precursori dei terremoti".

"Secondo il prof. Eva, infatti, nel recente passato non ci sono state forti scosse, ma solo sciame sismici che, però, non hanno preceduto grossi eventi – riassume – Secondo il dott. Selvaggi, invece, nel recente passato si sono registrati alcuni terremoti preceduti da scosse più piccole. In relazione ai tempi recenti, pertanto, alla domanda formulata dal prof. Barberi non viene fornita una risposta univoca e coerente; né risulta essersi instaurato un dibattito".

"Barberi ha concluso nel senso che 'non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento'. Tale conclusione, tuttavia – fa notare il magistrato – è in irriducibile contrasto con il fatto che la storia della città dell'Aquila è stata caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi

preceduti da sciame sismici. In particolare sia il terremoto del 27 novembre 1461 che quello del 2 febbraio 1703 furono accompagnati da un'intensa attività sismica e vennero preceduti da sequenze sismiche".

Sempre per il giudice, "la sequenza di posizioni tra loro contraddittorie ha privato di qualsivoglia utilità l'approfondimento del tema relativo ai precursori sismici, in relazione alle finalità di valutazione del rischio gravanti per legge sulla commissione Grandi rischi; ha svuotato di contenuto l'analisi delle possibili relazioni tra il tema dei precursori e l'andamento dello sciame sismico in corso sul territorio aquilano dal giugno 2008 e la rilevanza di tale tema alla luce dei precedenti storici della città dell'Aquila".

Contestata anche una frase dell'imputato Boschi, che affermò: "Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta". "Definire un evento genericamente 'improbabile' e aggiungere che la sua verifica in ogni caso 'non si può escludere in maniera assoluta' - ammonisce il magistrato - significa non apportare alla valutazione del rischio alcun contributo concreto" ma esprimere "un banale luogo comune, che ha il valore di un intercalare, usato come mero riempitivo".

Stesso discorso per Eva, che disse al tavolo: "Ovviamente essendo la zona dell'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti; ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile". Per Billi, questa è "una vuota tautologia, in quanto se una zona non fosse interessata da terremoti non sarebbe definita sismica".

Contrastato anche Barberi, secondo il quale "gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca": si rivela, continua il magistrato, "un macroscopico errore di valutazione o quantomeno un macroscopico errore espositivo in termini di comunicazione e di informazione che ha prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere dall'evoluzione dello sciame in corso".

Si passa poi al tema relativo al presunto "scarico di energia" determinato dallo sciame sismico quale "situazione favorevole", che per l'estensore della sentenza "è particolarmente rilevante per l'influenza che esso, così come formulato, ebbe la notte del terremoto nei processi decisionali delle vittime, come risulta dalle testimonianze che saranno appresso esaminate".

"Se da un lato nel verbale ufficiale della riunione si legge che 'qualunque previsione non ha fondamento scientifico' (prof. Barberi) e dall'altro, invece, si sostiene che 'non c'è un pericolo, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo' (intervista del prof. De Bernardinis) - riepiloga - Non può non rilevarsi la contraddizione in termini: De Bernardinis, infatti, opera un'analisi della situazione che, richiamando il supposto giudizio della comunità scientifica, contiene una previsione fausta la quale, però, come contraddittoriamente sostenuto dalla sua stessa fonte, 'non avrebbe fondamento scientifico'".

Insomma, "le affermazioni relative al tema dello scarico di energia vengono trattate con estrema superficialità, nonostante l'indubbio rilievo che esse hanno con riferimento all'analisi del rischio sismico e nonostante la palese divergenza di opinioni che esse suscitano tra gli stessi imputati".

"Gli imputati sul tema hanno manifestato incertezze e divergenze di opinioni, ma non nella sede idonea ovvero durante la riunione del 2009 che li aveva visti riuniti proprio per procedere all'analisi del rischio, bensì dopo tre anni, in sede di dibattimento penale", la stoccata finale.

L'EFFETTO RASSICURANTE

Si arriva al nocciolo della condanna. "Le affermazioni in ordine ai temi della prevedibilità dei terremoti, dei precursori sismici, dell'evoluzione dello sciame in corso, della normalità del fenomeno, dello scarico di energia indotto dallo sciame sismico quale situazione favorevole - elenca Billi - hanno una indubbia valenza rassicurante".

Quelle affermazioni "ingenerano la convinzione che lo sciame in corso sia un fenomeno del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante, pressoché irrilevante. Qualunque ansia e qualunque paura a esso collegata è assolutamente ingiustificata da un punto di vista scientifico e, in termini più generali, priva di reale fondamento da un punto di vista razionale", l'accusa ritenuta provata.

Bocciata la "valutazione sull'evoluzione dello sciame in corso che, da un lato, contrasta con il dato empirico registrato il giorno precedente (la forte scossa del 30 marzo, ndr) e che, dall'altro lato, determina effetti indubbiamente rassicuranti, poiché disinnescata la 'paura del terremoto', riconducendo il fenomeno in corso a un generico ambito di improbabilità e di normalità non preoccupante".

Il dibattito sul presunto scarico di energia, infine, “ingenera anche la convinzione che il rilascio di energia ‘a rate’, progressivo, dilazionato in tante piccole scosse di modesta intensità, distribuito temporalmente in modo graduale, sia un fenomeno favorevole”.

IL BICCHIERE DI VINO

“Bernardo De Bernardinis, sollecitato dal giornalista Colacito, utilizza modalità comunicative che si basano sulla divulgazione di (supposti) contenuti scientifici attraverso il richiamo, anche, a sollecitazioni di tipo emotivo”, precisa poi su un aspetto notissimo.

Per il giudice, “il richiamo a radici comuni (‘lei, professore, è delle nostre parti’), la condivisione di una conoscenza intima del territorio (‘quindi conosce anche personalmente questo territorio’), invero, porta l’intervistato al fianco della collettività abruzzese e aquilana e a costituirne parte integrante”.

“Il riferimento alle origini aquilane e l’invito a bere un buon bicchiere di vino rosso, ‘un Montepulciano di Ofena di quelli assolutamente doc diciamo’, rimarrà impresso in maniera indelebile nella memoria della popolazione – fa notare – come uno slogan particolarmente efficace, di indubbia forza icastica, di immediata percezione e di grande forza simbolica”.

NON SOLO DE BERNARDINIS

Ma l’ex vice capo della Protezione civile non viene ritenuto l’unico responsabile sebbene, si ricorda, secondo le difese degli altri imputati le sue dichiarazioni “rese nel corso dell’intervista al giornalista di Tv Uno Colacito Gianfranco costituiscano l’espressione di un’opinione personale e non possano essere riferite né agli altri imputati, singolarmente considerati, né alla commissione Grandi rischi, quale organo collegiale, in quanto pronunciate prima dell’inizio della riunione e non al termine della stessa”.

Ma per Billi quelle “argomentazioni difensive sono prive di fondamento”. “L’istruttoria dibattimentale, infatti – sostiene – ha dimostrato che tra l’intervista in esame e i temi affrontati nel corso della riunione vi è una assoluta identità di argomentazioni, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni, una circolarità di contenuti”.

Questo “consente di poter affermare, con certezza, che le dichiarazioni rese dal prof. De Bernardinis nel corso dell’intervista non sono un’opinione personale e isolata dell’intervistato, ma costituiscono l’esatta rappresentazione degli argomenti trattati in sede di riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte”. Insomma, “altro non sono se non il manifesto dell’esito della riunione”.

LA PREVISIONE DEL SISMA E DEL RISCHIO

Segue una parte di tecnica giuridica meno immediata, ma doverosa sul piano giudiziario per giungere alla condanna.

“Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, su cui si basa la responsabilità per colpa contestata nel capo di imputazione – rileva Billi – non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale, bensì sul rischio quale giudizio di valore; al fine di tutelare l’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi”.

Perciò, “nel formulare il giudizio di responsabilità penale per colpa non deve farsi confusione tra l’impossibilità (scientifica) di prevedere il terremoto, quale fenomeno naturale, e l’impossibilità di prevederne il rischio”.

“La corretta valutazione di prevedibilità del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) – scrive nelle 943 pagine – avrebbero evitato o avrebbero contribuito a evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero comunque diminuito il numero”.

Che cos’è la previsione del rischio? “È la formulazione di un giudizio, di una valutazione prognostica, circa la realizzazione in concreto di una situazione potenziale e circa quelle che potranno essere le possibili conseguenze dannose derivanti da un accadimento non prevedibile quale il terremoto”.

Billi si destreggia anche con le formule matematiche. “Il rischio sismico è rappresentabile con la seguente formula: $R = P \times V \times E$ dove R sta per rischio sismico, P sta per pericolosità, V sta per vulnerabilità ed E sta per esposizione”, snocciola, compiendo poi tutta una serie di analisi per dimostrare che “gli imputati, alla data del 31 marzo, conoscevano e avevano a disposizione una serie di indicatori per formulare un adeguato giudizio di prevedibilità del rischio a fini di prevenzione”.

IL NESSO CAUSALE

Sul tema, come detto in premessa, del nesso causale, Billi si appoggia alla Corte di Cassazione citando la cosiddetta “Sentenza Francese” che ha approfondito il nesso causale in caso di responsabilità di un medico dopo la morte del suo paziente.

Il principio varato dagli “Ermellini” è che costituisca “causa penalmente rilevante la condotta umana (attiva o omissiva) che si pone come condizione ‘necessaria’ (condicio sine qua non) nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, ovvero quella condotta senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato”.

Per provare la colpevolezza, pertanto, “è sufficiente che le leggi statistiche forniscano la spiegazione causale di un evento con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che dovrà essere individuato caso per caso, in ragione delle particolarità del fenomeno in considerazione” e questo “verificando in concreto l’irrelevanza di spiegazioni alternative e riscontrando l’attendibilità della legge in relazione al singolo evento e all’evidenza disponibile”.

“Nel concreto caso di specie – contesta il giudice – le affermazioni e le dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione del 31 marzo 2009 integrano una condotta colposa commissiva; la mancata valutazione dei diversi indicatori di rischio o la valutazione di tali indicatori in misura superficiale, inadeguata e inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente integra una condotta colposa omissiva”.

NESSO CAUSALE DIMOSTRATO E NON

Come previsto dalla legge, la sentenza poi racconta caso per caso, vittima per vittima, come, sulla base dell’istruttoria dibattimentale condotta dai pm rappresentanti dell’accusa e contrastata dalle difese, si sia arrivati, o meno, a dimostrare provato il nesso causale tra il comportamento della Cgr e le azioni degli aquilani che rimasero in casa la notte del 6 aprile, trovando la morte o gravi ferite.

LA RICERCA DELLA LEGGE SCIENTIFICA DI COPERTURA

Avviandosi alla conclusione, Billi rimarca come per chiudere il cerchio vada “ricercata (e verificata)” una legge scientifica di copertura “nell’ambito del grado e nel tipo di influenza causale che l’informazione ha avuto sulla decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5 e 6 aprile”.

In tal senso, “il pm offriva in dibattimento una legge scientifica di copertura costituita dal modello delle rappresentazioni sociali, meglio esplicitata nella relazione del consulente tecnico prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale”.

In estrema sintesi, è un processo di costruzione di un oggetto sociale, modificabile e reinterpretabile da parte di una comunità, allo scopo di prendere decisioni importanti e per gestire la mancanza di informazioni precise, a livello individuale, sul tema.

Una tesi che Billi sposa: “Alla data del 31 marzo 2009, la riunione della commissione Grandi rischi coincideva appieno con i caratteri del modello delle rappresentazioni sociali esposto dal prof. Ciccozzi”, conclude.

IL RUOLO DELLA STAMPA

Partendo da alcune contestazioni delle difese e di un “super” testimone come il successore di Bertolaso in via Ulpiano ed ex prefetto aquilano, Franco Gabrielli, Billi prende in esame anche il ruolo degli organi di informazioni, assolvendoli dall’aver contribuito alla rassicurazione.

“La circostanza storica evidenziata da Gabrielli corrisponde al vero: il quotidiano *Il Centro* del 1° aprile 2009 riportava in prima pagina le affermazioni del prof. De Bernardinis senza specificare che l’intervista era stata effettuata immediatamente prima e non subito dopo la riunione della commissione Grandi rischi – ammette – Si ritiene, tuttavia, che tale circostanza di fatto non abbia prodotto alcun effetto distorsivo (‘effetto perverso’) e non abbia avuto alcuna attitudine ingannatoria nei confronti dell’opinione pubblica”.

Per Billi, “il materiale probatorio formatosi in dibattimento consente di affermare che, nel caso di specie, la stampa e gli organi di informazione non hanno affatto divulgato in modo non corretto gli esiti della riunione del 31 e non hanno per nulla conferito, autonomamente, al messaggio in questione una valenza rassicurante che esso non aveva”.

“La stampa altro non è stata che la cassa di risonanza dell’esito della riunione, a cui nulla ha aggiunto e nulla ha tolto”, taglia corto chiudendo il capitolo.

COMPORTAMENTO ALTERNATIVO LECITO, OVVERO CHE DOVEVANO FARE

Il giudice è chiamato a fornire anche un comportamento alternativo lecito, insomma che cosa avrebbero dovuto fare gli scienziati per non essere colpevoli.

“Sarebbe stato sufficiente che, in sede di riunione, ciascuno degli imputati avesse esposto, quale forma metodologica alternativa di comportamento, ciò che sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica dell’Aquila, sciame sismico, previsioni probabilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione”, elenca.

E ancora, “sarebbe stato sufficiente che, in sede di riunione, ciascuno degli imputati avesse condiviso, quale forma metodologica alternativa di comportamento, le conoscenze specifiche derivanti dalla propria peculiare formazione ed esperienza professionale, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti (dall’effetto rassicurante) esposti nel corso della riunione, abbandonassero le misure di cautela personali tradizionalmente seguite”.

CONCORSO DI CAUSE

Non solo la riunione Cgr viene considerata, comunque, la causa delle morti: vanno aggiunte, in concorso, “la scossa di terremoto delle ore 3.32” in quanto tale, ma anche “la vulnerabilità dei singoli edifici nei quali le diverse vittime hanno perso la vita o riportato lesioni”.

“Ciascuna delle tre cause individuate, dunque, è stata necessaria, ma non sufficiente ai fini della produzione dell’evento dannoso in esame”, afferma il giudice, smentendo la tesi delle difese che vedevano solo il sisma e la vulnerabilità come motivi dei decessi.

LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

“Dall’esame del capo di imputazione si rileva che gli imputati hanno agito in ‘in cooperazione colposa tra loro’”, continua ancora il giudice, rilevando la “sussistenza di un legame di tipo psicologico tra i diversi soggetti agenti”.

Quella della Cgr è una situazione, considerata provata, in cui “i soggetti agenti abbiano l’uno la consapevolezza di cooperare (di coagire) con gli altri”: per il magistrato, “nella riunione del 31 ciascuno dei partecipanti ha avuto necessaria consapevolezza della convergenza del proprio contributo con quello degli altri”.

“Le condotte degli imputati sono risultate avvinte da un legame che non è rimasto circoscritto al mero piano dell’azione (dell’agire insieme nell’ambito di una riunione), ma che si è necessariamente esteso anche al regime cautelare”, aggiunge ancora.

“Per ciascuno degli imputati, pertanto, si è verificato un accrescimento delle cautele da seguire, in quanto la ‘pretesa d’interazione prudente’ imponeva di considerare, oltre alla propria, anche la condotta altrui”, ma non è stato fatto. Di qui, le inevitabili condanne.

IL PROCESSO

L’organo consultivo della presidenza del Consiglio è stato messo sotto accusa nella sua composizione del 2009 per aver compiuto analisi superficiali e aver dato false rassicurazioni agli aquilani prima del 6 aprile 2009, causando la morte di 29 persone.

Cinque le date miliari da ricordare da quando tutto è cominciato, da oltre due anni e mezzo fa: 3 giugno 2010, arrivano sette avvisi di garanzia ai componenti della Cgr; 10 dicembre 2010, esordio in aula per l’udienza preliminare, che si conclude con il rinvio a giudizio per tutti e sette; 20 settembre 2011, prima udienza dibattimentale; 22 ottobre 2012, la sentenza di primo grado; 18 gennaio 2013, il deposito delle motivazioni.

Dopo alcune schermaglie sull’ammissione di prove come i due minuti del film *Draquila* di Sabina Guzzanti, alla fine proiettato in aula come pure altri servizi televisivi, nelle udienze davanti al giudice Marco Billi sono sfilati i quasi 300 testimoni tra quelli dell’accusa, chiamati dai pm Fabio Picuti e Roberta D’Avolio, e quelli di parte civile e delle difese.

Nelle deposizioni i familiari e amici di vittime del sisma hanno sottolineato che i loro congiunti, spaventati dalle scosse fino al 31 marzo di due anni fa, hanno poi cambiato atteggiamento dopo i tranquillizzanti messaggi diffusi dalla Grandi rischi dopo la riunione del 31 marzo 2009.

Una tesi rifiutata dalle difese, che annoveravano principi del foro come gli avvocati Alfredo Biondi, ex ministro della Giustizia, o Marcello Melandri, già impegnato in processi come Fastweb e Gea. Tra gli avvocati di parte civile anche Giulia Bongiorno che, però, non ha mai partecipato di persona.

I condannati in primo grado a sei anni di reclusione sono Franco Barberi, all'epoca presidente vicario della commissione Grandi rischi, Bernardo De Bernardinis (l'unico che è stato sempre presente in aula in tutte le udienze), già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.

Tutti sono stati condannati per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il giudice Billi ha imposto un ritmo veloce al processo con un'udienza a settimana, che ha portato alla sentenza di primo grado dopo un anno e un mese dall'inizio della fase dibattimentale, un tempo da record.

I PROTAGONISTI DEL PROCESSO GRANDI RISCHI

IL GIUDICE

Marco Billi

L'ACCUSA

Pubblico ministero

Pubblico ministero

Fabio Picuti

Roberta D'Avolio

LA DIFESA

Imputato

Avvocato

Franco Barberi

Francesco Petrelli

Bernardo De Bernardinis

Filippo Dinacci

Enzo Boschi

Marcello Melandri

Giulio Selvaggi

Antonio Pallotta e Franco Coppi

Gian Michele Calvi

Alessandra Stefano

Claudio Eva

Alfredo Biondi

Mauro Dolce

Filippo Dinacci

LE INTERVISTE

[Sabina Guzzanti](#) - [Marcello Melandri](#) - [Fabio Alessandrini](#) - [Filippo Dinacci](#) - [Attilio Cecchini](#) - [Fabio Picuti](#) - [Gli altri protagonisti](#)

I DOCUMENTI

[Il verbale](#) - [Il castello accusatorio](#) - [La requisitoria](#)

LA SENTENZA INTEGRALE

[Processo Grandi Rischi, la sentenza](#) by [Alberto Orsini](#)